



VERIT S.r.l

Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)

Sede legale e amministrativa: Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS)  
tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - E mail: info@verit.it

RG.02/DPR462.01




Rev. 01

## RG.02 REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE SU IMPIANTI DI CUI AL DPR n. 462/01

(Art.86 -comma 1 e 296 del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i. e DPR 462/01)

### MATRICE DELLE REVISIONI

Rev.	Data	DESCRIZIONE delle MODIFICHE
00	15/12/2017	1 <sup>a</sup> Emissione
01	4/05/2018	2 <sup>a</sup> Emissione: adeguamento al nuovo regolamento sulla privacy

Redatto da	Responsabile Sistema di Gestione	Dott. Ing. Francesco Santi 
Approvato da	Direzione	Dott. Ing. Giovanni Gagliotti 
Convalidato da	Responsabile Legale	Dott. Ing. Kurt Murari 



VERIT S.r.l

Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)

Sede legale e amministrativa: Via G. Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS)  
tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - E mail: info@verit.it

RG.02/DPR462.01

Rev. 01

## 1. Scopo

Il Regolamento riguarda l'esecuzione di verifiche periodiche e straordinarie di **“impianti elettrici di messa a terra”**, degli **“impianti di protezione alle scariche atmosferiche”**, degli **“impianti in luoghi con pericolo di esplosione”** di cui all'art.1, comma1, del DPR 462/2001.

Il Regolamento descrive gli impegni e le responsabilità assunte da **VERIT Srl** e dal Cliente a garanzia di trasparenza e di tutela dei diritti e doveri reciproci.

Il presente Regolamento definisce, altresì, le prassi generali adottate da **VERIT S.r.l. (VERIT)** per la conduzione delle attività di verifiche (periodiche e straordinarie) degli **“Impianti”** eseguite da **VERIT** ai sensi del DPR n. 462/01 ed in applicazione delle procedure e prescrizioni previste da:

- Direttiva Ministero Attività Produttive Marzano 11 marzo 2002 (GU n.108 del 10 maggio 2002);
- Disposizioni con forza di legge o a carattere di indirizzo emanate da Autorità pubbliche competenti (ad es. Circolari Ministeriali);
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- Regolamenti di ACCREDIA;
- Norma CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) 0-14 e Norme CEI specifiche.

Le attività di verifica sono accessibili a tutti coloro che ne facciano richiesta, senza discriminazione alcuna, purché si impegnino all'osservanza del presente Regolamento e delle prescrizioni delle norme di riferimento.

**VERIT** ottiene il suo sostegno finanziario dall'attività di ispezione di impianti/attrezzature di lavoro (CEI EN UNI ISO 17020): ciò permette a **VERIT** di mantenere la propria imparzialità e da dimostrare che c'è la ragionevole aspettativa che sia in grado di erogare e di continuare a erogare il suo servizio in ottemperanza agli impegni contrattuali.

Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di certificazione e di ispezione, la documentazione contabile **VERIT** è revisionata e confermata da un Revisore dei Conti indipendente.

**VERIT** ha una copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di ispezione.

**VERIT** effettua "verifiche", oggetto del contratto, che non comportano rischi da interferenza (“servizi di lavoro intellettuale”: art. 26, comma 3bis, D.Lgs. 81/2008).

**VERIT** applica importi sulla base del proprio “Tariffario”, in vigore al momento dell'incarico, i cui criteri sono formulati in modo non discriminatorio per tutti i richiedenti.

**VERIT** applica quotazioni differenziate rispetto ai valori standard del tariffario, in relazioni a specifiche circostanze, ma sempre secondo criteri di tipo non discriminatorio per tutti i richiedenti e con l'approvazione dell'**AD** di **VERIT**.

**VERIT** garantisce la continuità contrattuale: ogni variazione deve essere riformulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza e deve essere recepita da entrambi i contraenti.

**VERIT** si riserva di interrompere la validità del presente contratto in qualunque momento, senza preavviso e mantenendosi immune da qualsivoglia forma di indennizzo, nel caso in cui venisse accertato che da parte del Committente non vi sia stato il rispetto di una delle condizioni specificate nel presente contratto. Il presente contratto avrà efficacia solo dopo la trasmissione al Committente della conferma di accettazione dell'incarico da parte di **VERIT**.

**VERIT** rende consultabile l'ultima versione aggiornata del **“Regolamento”** sul proprio sito web all'indirizzo [www.verit.it](http://www.verit.it) o provvede, su richiesta, ad inviarne copia in formato elettronico.

Le modifiche e le integrazioni al Regolamento sono gestite mediante l'emissione di revisioni successive, nelle quali le porzioni di testo modificate sono evidenziate con linee verticali a lato dello stesso.

Il Regolamento è parte integrante del contratto sottoscritto tra **VERIT** e il **Cliente**.



VERIT S.r.l

Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)

Sede legale e amministrativa: Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS)  
tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - E mail: info@verit.it

RG.02/DPR462.01

Rev. 01

VERIT applica sempre l'ultima revisione emessa ed è onere del Cliente verificare l'emissione di eventuali aggiornamenti sul sito web dell'Organismo ed adeguarsi ad essi.

## 2. Campo di applicazione

Il Regolamento è applicato da VERIT alle attività di verifica (periodica e straordinaria) di "Impianti" di cui all'art.1, comma 1, del DPR 462/01 e cioè:

- **Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;**
- **Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;**
- **Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;**
- **Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.**

Nel seguito il termine "impianto" comprenderà tutte le tipologie di impianti, di cui sopra, collocati nei "luoghi di lavoro" secondo quanto definito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Il Regolamento descrive gli impegni e le responsabilità assunte da VERIT e dal Cliente per l'effettuazione delle verifiche periodiche e/o straordinarie degli "impianti".

## 3. Documenti di riferimento

Per la definizione del rapporto che intercorre tra VERIT e il Cliente, si applicano i requisiti contenuti nei documenti seguenti:

RIFERIMENTI LEGISLATIVI	
Tipo di documento	Pubblicazione
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"	G.U.n.101 del 30/04/2008 SO.n.108/L e s.m.i.
DPR 22 ottobre 2001, n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.	G.U. 08.01.2002, n. 6)
DM 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.	GU n. 61 del 12 marzo 2008

RIFERIMENTI PER L'ATTIVITA' DI ISPEZIONE	
Tipo di documento	
UNI EN ISO 9001:2015 "Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti"	
UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 "Valutazione della conformità. Vocabolario e principi generali"	
UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di Organismi che effettuano attività ispettive".	
ILAC P15:06/2014 "Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies"	
Direttiva Ministro Attività Produttive Marzano del 11 marzo 2002 (GU n.108 del 10 maggio 2002): Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo "A".	
UNI EN ISO 9000:2015 "Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e Vocabolario"; UNI EN ISO/IEC 17000:2005 "Valutazione e conformità. Vocabolario e principi generali".	
Regolamento ACCREDIA RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale"	
Regolamento ACCREDIA RG-01-04 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione"	
"Manuale della Qualità di VERIT"	
PR 01/02/03/04/05/06/07 "Procedure di VERIT"	



VERIT S.r.l

Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)

Sede legale e amministrativa: Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS)  
tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - E mail: info@verit.it

RG.02/DPR462.01

Rev. 01

<b>RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI TECNICI IN MATERIA DI VERIFICHE DI CUI AL DPR 462/01</b>	
<b>Tipo di documento</b>	<b>Argomento</b>
DPR 22 ottobre 2001 n. 462	Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
Norma CEI 0-14 Fasc.7528 del 2005 (Guida MISE)	Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
Guida INAIL DPR 462/01 del 2012	Guida tecnica alla prima verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra
Linea Guida INAIL	"Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. Valutazione del rischio e verifiche" Ed. 2016.
Guida CEI-ISPEL 64-14	Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori
Guida CEI 0-2	Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici
GUIDA CEI-ISPEL 0-11	Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della sicurezza
CEI 11-27: 2014	Lavori su impianti elettrici
CEI EN 50110.1:2014 (CEI 11-48)	Esercizio degli impianti elettrici
<b>Principali norme di sicurezza degli impianti di cui al DPR 462/01, di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:</b>	
CEI 64-8/1 Ed.2012	"Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali
CEI 64-8/2 Ed.2012	Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua Parte 2: Definizioni
CEI 64-8/3 Ed.2012	"Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 3: Caratteristiche generali
CEI 64-8/4 Ed.2012	"Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza";
CEI 64-8/5 Ed.2012	"Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici";
CEI 64-8/6 Ed.2012	"Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 6: Verifiche
CEI 64-8/6 V1 Ed.2013	"Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 6: Verifiche";
CEI 64-8/7 Ed.1012	"Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari";
CEI 64-8 V2 Ed.2015	Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua
CEI EN 61936-1 (CEI 99-2)	"Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a."
CEI EN 50522 (CEI 99-3)	Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a."
CEI 64-12 ED.2009	"Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario";
CEI 64-14 Ed.2007	"Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori
CEI ISPEL 0-11	"Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della sicurezza



VERIT S.r.l

Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)

Sede legale e amministrativa: Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS)  
tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - E mail: info@verit.it

RG.02/DPR462.01

Rev. 01

85-22 (CEI EN 61557-1)	"Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1000 V c.a. e 1500 V c.c.- Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione Parte 1: Prescrizioni generali
CEI 85-26 (CEI EN 61557-5)	Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1000 V c.a. e 1500 V c.c.- Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione Parte 5: Resistenza di terra
CEI 81-10/1 (CEI EN 62305-1)	Protezione contro i fulmini Parte 1: Principi generali
CEI 81-10/2 (CEI EN 62305-2)	Protezione contro i fulmini Parte 2: Valutazione del rischio
CEI 81-10/3 (CEI EN 62305-3)	Protezione contro i fulmini Parte 3: Danno materiale per le strutture e pericolo per le persone
CEI 81-10/4 (CEI EN 62305-4)	Protezione contro i fulmini Parte 1: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture
CEI 81-28 Ed.2013	Guida alla protezione contro i fulmini degli impianti fotovoltaici
CEI 81-29 Ed.2014	Linee guida per l'applicazione delle Norme CEI EN 62305
CEI 81-2 Ed.2013	Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini
CEI 31-87:	Atmosfere esplosive Parte 10-1: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di gas
CEI 31-88	Atmosfere esplosive Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili
CEI 31-35 Ed 2012	Atmosfere esplosive Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1:2010 (CEI 31-87): <i>valida fino al 13/10/2018</i>
CEI 31-35	Atmosfere esplosive Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1:2016 (CEI 31-87)
CEI 31-35/A Ed 2012	Atmosfere esplosive Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87): esempi di applicazione.
CEI 31-35; V1/Ed.2014	"Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)"
CEI 31-56	Atmosfere esplosive Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88)
CEI 31-56; V1/Ed.2012	"Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88)"
CEI 31-34	Atmosfere esplosive Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici. Data: 01/mar/2015
CEI 64-2	Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione Prescrizioni specifiche per la presenza di polveri infiammabili e sostanze esplosive. Data: 01/mar/2001
CEI 31-33 (CEI EN 60079-14)	Atmosfere esplosive Parte 14 Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici"
CEI 31-34 (CEI EN 60079-17) del 2015	"Atmosfere esplosive Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici"
CEI 31-108:2016	"Atmosfere esplosive Guida alla progettazione, scelta ed installazione degli impianti elettrici in applicazione della Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33):2015-04"

VERIT, nello svolgimento delle proprie attività, applica quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 e successive modifiche "Codice in materia di protezione dei dati personali".

#### 4. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si riportano le definizioni seguenti:

- **Cliente/Committente:** il "datore di lavoro" di cui al D.Lgs.n.81/08 e s.m.i.



VERIT S.r.l

Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)

Sede legale e amministrativa: Via G. Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS)  
tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - E mail: info@verit.it

RG.02/DPR462.01

Rev. 01

- **VERIT Srl (VERIT):** organismo di ispezione (Odl) di tipo A, in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- **Direzione Generale o Alta Direzione (AD)** dell'Odl: assicura la conformità dei servizi di ispezione erogati alle leggi e norme applicabili; assicura ai propri clienti accordi per gli interventi di verifica chiari e non discriminatori; creare condizioni per assicurare l'imparzialità l'indipendenza economica e finanziaria, la riservatezza e l'informazione nei confronti del cliente;
- **Direttore Tecnico/Responsabile (DT)** dell'Odl: responsabile del coordinamento e dell'efficienza dell'attività tecnica (in caso di assenza viene sostituito da un sostituto);
- **Comitato Ricorsi e Reclami (CRR)** dell'Odl: è responsabile per le decisioni relative alla tempestiva risoluzione di reclami, di ricorsi e di contenziosi provenienti dalle attività svolte. La partecipazione dei membri in tale comitato deve sempre assicurare che le decisioni relative alla soluzione di tali problemi non siano affette da conflitto d'interesse;
- **Ispettore (ISP)** dell'Odl: personale che svolge attività di valutazione della conformità;
- **Responsabile del Sistema di Gestione (RSG)** dell'Odl: responsabile della politica per la qualità dell'Odl;
- **Ispezione:** attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, etc. o effettuare un'indagine conoscitiva. Inoltre relativamente alle attività oggetto del presente regolamento, i termini "verifica" ed "ispezione" sono utilizzati nel presente documento con lo stesso significato;
- **Non conformità:** formalizzazione del riscontro di evidenze oggettive che attestano il mancato recepimento di requisiti applicabili all'oggetto dell'ispezione, così come da norme tecniche/regolamenti o disposizioni di legge, e che mette a rischio la sicurezza degli utenti. La non conformità determina l'esito negativo della verifica, attivando l'iter previsto dalla legislazione vigente;
- **Osservazioni:** rilievo che evidenzia la condizione di mancato rispetto (non conformità lievi) a requisiti normativi che non pregiudicano l'utilizzo dell'impianto, ma che devono comunque essere risolti dal committente entro un congruo termine (ad es. entro la successiva verifica di legge);
- **Commenti:** indicazioni finalizzate a evidenziare situazioni di potenziale rischio al fine di poter operare un miglioramento dell'impianto in riferimento alla regola dell'arte; ovvero sono finalizzati a prevenire mancati soddisfacimenti di un requisito di sicurezza che però non risultano cogente sull'impianto oggetto di verifica.
- **Responsabilità:** onere assunto o derivante dalla conduzione di un processo, dall'esecuzione di un lavoro, o dalla gestione di un incarico (o mansione) affidato e da svolgere con il dovuto impegno;
- **Reclamo:** manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, ACCREDIA), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;
- **Ricorso:** appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;
- **Impianto di messa a terra:** l'insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori (nodi) principali di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. Si intendono facenti parte dell'impianto di terra anche i segnalatori di primo guasto (ove esistenti) ed i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti;
- **Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche:** insieme dei ricettori, dei dispersori, dei conduttori di terra, dei collettori (o nodi) di terra e dei conduttori equipotenziali, destinato a realizzare la messa a terra di protezione usato per ridurre il danno materiale dovuto alla fulminazione diretta della struttura; è costituito da un impianto di protezione esterno e da un impianto di protezione interno;
- **Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione:** gli impianti elettrici oggetto di questo tipo di verifica sono quelli installati in luoghi con pericolo d'esplosione, a causa della presenza di gas, vapori infiammabili e nebbie, polveri combustibili o esplosivi veri e propri.
- **Verifica periodica:** le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di





VERIT S.r.l

Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)

Sede legale e amministrativa: Via G. Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS)  
tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - E mail: info@verit.it

RG.02/DPR462.01

Rev. 01

sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Attività di verifica con cadenza quinquennale (per impianti installati in ambienti ordinari) o biennale (per impianti installati in cantieri edili, locali medici, ambienti a maggior rischio di incendio e luoghi con pericolo di esplosione): comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali con il fine di accertare il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza;

- **Verifica straordinaria:** attività di verifica a carattere straordinario a seguito di esito negativo della verifica periodica, modifiche sostanziali dell'impianto o richiesta del datore di lavoro;
- **Verbale di verifica periodica:** documento appositamente predisposto dall'Organismo per le annotazioni e le risultanze delle verifiche periodiche/straordinarie (il rapporto di verifica è parte integrante del verbale di verifica).

## 5. Principi di VERIT

### 5.1 Indipendenza, imparzialità e trasparenza

La struttura organizzativa di **VERIT**, il personale dipendente e gli ispettori che eseguono le attività di verifica, garantiscono la propria indipendenza nei confronti dei giudizi espressi in merito alle valutazioni condotte.

**VERIT** concede pariteticamente a tutte le realtà, pubbliche o private, di accedere ai servizi di verifica periodica e/o straordinaria, senza addurre distinzione alcuna sulla base della dimensione, dell'appartenenza a qualsivoglia organizzazione o associazione, o del numero di impianti verificati. Unica eccezione è fatta per le realtà sottoposte a provvedimenti legali di restrizione.

Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività di verifica, **VERIT** precisa, anche tramite la sottoscrizione di opportuni codici comportamentali, che il proprio personale direttivo e tecnico non è soggetto ad indebite pressioni interne o esterne, di carattere commerciale, finanziario o altro, che possano condizionare negativamente il lavoro svolto.

Il personale interessato dalle attività di verifica, non è coinvolto in attività che possano minare la fiducia nella propria indipendenza, imparzialità ed integrità professionale. Inoltre l'Odl non svolge attività di verifica su oggetti propri o di cui detiene la proprietà o nei confronti dei quali possa essere coinvolto anche per tramite il proprio personale in termini di progettazione, consulenza, commercializzazione assistenza tecnica, né svolge altre attività che possano compromettere la fiducia nel proprio operato.

**VERIT** garantisce la propria indipendenza ed imparzialità, in quanto:

- svolge soltanto attività di ispezione sugli "impianti" di cui al DPR 462/01;
- né **VERIT** né il suo personale né i Verificatori sono:
  - ✓ il progettista, fabbricante, installatore, distributore o manutentore degli impianti di cui al DPR 462/01;
  - ✓ offre o fornisce consulenza ai propri clienti;
- è organizzato in modo tale che il personale ed i Verificatori non siano soggetti a pressioni o sollecitazioni indebite che possano influenzarne le attività;
- si assicura che, nei due anni antecedenti l'ispezione, il Verificatore coinvolto nelle attività di ispezione non sia stato coinvolto nella progettazione, installazione, manutenzione, consulenza, ecc., degli impianti oggetto di ispezione (attività che peraltro può avere svolto solo antecedentemente la qualifica di Verificatore);
- il personale ed i Verificatori di **VERIT** non sono impegnati in attività che possono entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione alle loro attività di ispezione;
- il personale è remunerato ed i Verificatori ricevono un corrispettivo in maniera tale da non influenzare i risultati delle ispezioni;
- garantisce la formazione e sensibilizzazione del personale e dei Verificatori;
- attua un adeguato sistema di gestione;
- attua un processo di analisi e gestione dei rischi per l'imparzialità, come descritto di seguito.

**VERIT** identifica, analizza e documenta i possibili conflitti di interessi derivanti dalle attività di ispezione, inclusi i conflitti che possono nascere dalle proprie relazioni. A tal fine effettua regolarmente "un'analisi del rischio" valutando i processi, il personale, i Verificatori ed i sistemi di relazioni, richiedendo al personale ed ai Verificatori di segnalare qualunque possibile situazione che possa influenzare negativamente l'imparzialità di



VERIT S.r.l

Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)

Sede legale e amministrativa: Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS)  
tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - E mail: info@verit.it

RG.02/DPR462.01

Rev. 01

## VERIT.

**VERIT** garantisce che il personale ed i Verificatori pongono in essere i comportamenti etici indicati nel regolamento (**RG.02**), nelle procedure (PR), politica e codice etico di **VERIT**.

**VERIT**, prima di assumere un incarico di Ispezione, valuta la propria capacità di svolgere tale attività nel rispetto dei principi e dei documenti di riferimento.

**VERIT** si impegna a non eseguire ispezioni nei casi in cui non riesca a garantire l'imparzialità e l'indipendenza, nel rispetto dei principi di seguito descritti.

### 5.2 Responsabilità

Nel presente regolamento sono dettagliate le reciproche responsabilità e gli impegni che **VERIT** e il **Cliente** sono chiamati a rispettare al fine di consentire il corretto svolgimento delle singole fasi previste dalle attività di verifica, secondo le modalità e le tempistiche descritte nei paragrafi seguenti e nei documenti contrattuali sottoscritti dalle parti.

### 5.3 Competenza

**VERIT** assicura la competenza del personale e dei Verificatori attraverso:

- la definizione delle caratteristiche richieste per ogni ruolo rilevante;
- la selezione in base alle suddette caratteristiche;
- la formazione e la valutazione delle competenze.

**VERIT** assicura che i propri verificatori sono soggetti abilitati alle verifiche secondo la legislazione vigente e, quindi, sono in possesso, ope legis, dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

**VERIT** assicura che i propri verificatori hanno ricevuto adeguate informazioni/formazione in materia di sicurezza (ai sensi degli artt.36 e 37 del D.Lgs.n.81/08) rispetto alle attività da svolgere e sono persone esperte ed idonee (Norma CEI 11-27) al rischio elettrico per l'attività da svolgere.

**VERIT** ha predisposto procedure di sicurezza per le attività di verifica.

**VERIT** attua un processo di monitoraggio continuo delle competenze al fine di individuare eventuali carenze o esigenze di aggiornamento.

## 6. Impegni del Cliente

Il **Cliente** si impegna a fornire la massima collaborazione ai rappresentanti di **VERIT** durante tutte le fasi dell'attività di verifica così come descritte nel paragrafo apposito, accettando tutti i requisiti e le prescrizioni poste dal presente Regolamento, impegnandosi a trasferirne i contenuti a tutti i soggetti coinvolti, garantendone il rispetto da parte degli stessi ed in particolare si impegna a:

- Fornire tutti i documenti e le informazioni richieste dal personale di **VERIT**, garantendone completezza e veridicità, al fine di consentire la corretta pianificazione ed esecuzione della verifica;
- Mettere a disposizione del verificatore il personale - esterno o interno - (con qualifica idonea secondo la legislazione di sicurezza vigente: "coadiutore alla verifica" ai sensi della Norma CEI 0-14) per il supporto/assistenza alla verifica da parte dell'ispettore di **VERIT** e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse ad esclusione degli apparecchi di misurazione.
- Predisporre eventuali permessi e autorizzazioni per consentire l'accesso in sicurezza agli impianti, al personale incaricato da **VERIT** al fine di svolgere correttamente le verifiche richieste, anche qualora affiancato da personale degli Enti preposti o da ISP in affiancamento o addestramento o da altro personale in veste di Osservatore (vedasi ad es. personale di **ACCREDIA**);
- Fornire tutte le informazioni sui possibili rischi specifici esistenti e sulle azioni adottate per prevenirli (anche mettendo a disposizione appositi DPI, allestimenti di difesa, mezzi idonei per gli accessi, etc) nell'ambiente ove sarà chiamato ad operare il personale incaricato da **VERIT** (ISP, personale in formazione, auditor, personale di **ACCREDIA**) coordinandosi con lo stesso per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza;





VERIT S.r.l

Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)

Sede legale e amministrativa: Via G. Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS)  
tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - E mail: info@verit.it

RG.02/DPR462.01

Rev. 01

- Segnalare a **VERIT** eventuali variazioni o erronee comunicazioni dei dati forniti, informando tempestivamente l'Odl su ogni eventuale incidente guasto o modifica subita dall'impianto da sottoporre a verifica;
- Ottemperare immediatamente alle prescrizioni verbalizzate e/o procedere, in caso di contestazioni, secondo procedure regolamentari e legislative previste dalla legislazione vigente sulla sicurezza sul lavoro.
- Non apportare modifiche ai Verbali di Ispezione.

Il mancato rispetto da parte del Cliente degli impegni atti a garantire l'accesso all'impianto, comporta la facoltà da parte di **VERIT** di addebitare i costi al Cliente per la mancata esecuzione dell'attività. In ogni altro caso, il mancato rispetto degli impegni di cui sopra comporta l'emissione di un verbale con esito negativo.

In ognuno dei casi precedenti **VERIT** ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

## 7. Impegni di VERIT

Con la firma e l'accettazione del contratto **VERIT** si impegna a svolgere un servizio nel rispetto del presente Regolamento e dei principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza sopra descritti.

Oltre quanto già riportato, si specifica quanto segue:

**VERIT** si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie, a pianificare e svolgere le attività di verifica secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti (DPR 462/01 e DLgs 81/08), con competenza ed imparzialità di giudizio.

**VERIT** si impegna a mettere a disposizione Verificatori che sono tecnici esperti del settore e che frequentano periodici corsi di formazione per essere aggiornati sulle evoluzioni della normativa; il committente può valutare la professionalità del verificatore attraverso il relativo curriculum, che **VERIT** è disponibile a fornire a semplice richiesta.

**VERIT** si impegna a mettere a disposizione Verificatori che sono persone idonee (PEI) ad operare sugli impianti elettrici, ai sensi della norma CEI 11-27. **VERIT** è disponibile a fornire, su richiesta del cliente, l'attestato di cui alla norma CEI 11-27 dell'ispettore che effettua la verifica presso il cliente stesso.

**VERIT** garantisce inoltre le adeguate coperture assicurative relativamente ai rischi che potrebbero derivare al Cliente, dalla conduzione delle attività di verifica.

**VERIT** provvederà a munire il personale che effettuerà le ispezioni di apposita tessera di riconoscimento.

**VERIT** mantiene lo scadenziario delle verifiche e dunque, una volta effettuata la verifica, avverte il cliente della necessità di effettuare la verifica successiva in prossimità della scadenza.

Inoltre **VERIT**:

- si impegna a comunicare al cliente l'eventuale decadenza della propria abilitazione. In tale caso il cliente ha facoltà di risolvere il proprio rapporto contrattuale con **VERIT** senza preavviso e senza oneri aggiuntivi;
- garantisce che i Verificatori hanno in dotazione strumentazione di misura idonea rispetto alle operazioni da svolgere, conforme alle normative tecniche applicabili e che le stesse sono sottoposte periodicamente a taratura;
- si impegna a fornire ai Verificatori DPI specifici individuati nel documento di valutazione dei rischi.

### 7.1 Cause di forza maggiore

**VERIT** non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali inadempienze che dovessero verificarsi a causa di circostanze oggettivamente imprevedibili, preventivamente all'assunzione dell'incarico conferitogli dal Cliente per la conduzione delle verifiche.

Pariteticamente **VERIT** non potrà essere ritenuto responsabile per il mancato rispetto delle tempistiche concordate qualora dovessero essere imputabili a ritardi da parte del Cliente, o per il mancato rispetto degli impegni assunti da quest'ultimo di cui al paragrafo 6.



VERIT S.r.l

Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)

Sede legale e amministrativa: Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS)  
tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - E mail: info@verit.it

RG.02/DPR462.01

Rev. 01

**VERIT** si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale revoca, sospensione o rinuncia, dei riconoscimenti ottenuti dalle autorità competenti, necessari allo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente regolamento. Nei suddetti casi il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto sottoscritto con l'Organismo di Ispezione il quale non può essere ritenuto in alcun modo responsabile per eventuali inadempienze legate a questa eventualità.

## 8. Servizi di verifica periodica e verifica straordinaria

I servizi di verifica svolti da **VERIT** consistono in un insieme di procedure finalizzate a:

- accertare il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza (verifiche periodiche),
- accertare l'esistenza dei requisiti tecnici di sicurezza (verifiche straordinarie) in caso di:
  - esito negativo della verifica periodica;
  - modifica sostanziale dell'impianto;
  - richiesta del datore del lavoro.

Tali verifiche verranno eseguite a cura dagli ispettori di **VERIT** secondo procedure interne all'Odl nel rispetto delle Norme CEI e Guide CEI e INAIL.

L'accettazione dell'offerta può avvenire mediante sottoscrizione per accettazione da parte del Cliente dell'offerta inviata da **VERIT** oppure attraverso un ordine emesso dal cliente ovvero attraverso un contratto sottoscritto da entrambe le parti.

L'emissione dell'ordine, o la firma del contratto, implica l'accettazione da parte del cliente dei contenuti del presente regolamento.

Il Cliente può richiedere a **VERIT** la verifica straordinaria di un impianto nei casi previsti dal DPR 462/01; quanto previsto nel presente Regolamento per le verifiche periodiche si applica anche alle verifiche straordinarie.

Nel caso la verifica straordinaria conseguente ad una verifica negativa effettuata da un altro soggetto (ad es. ente pubblico di controllo), il cliente mette a disposizione del Verificatore anche il verbale negativo cui consegue la necessità della verifica straordinaria.

Nel caso di bandi di gara, ai fini della definizione degli accordi contrattuali, si seguono le procedure previste nel bando stesso e si utilizza la relativa modulistica.

### 8.1 Accesso ai servizi di verifica

#### RICHIESTA

Per accedere ai servizi di verifica, il Cliente deve fornire a **VERIT** tutti i dati necessari per formulare una Offerta/Preventivo.

Nel documento di richiesta di offerta il Cliente deve, in generale, riportare:

- dati anagrafici del committente;
- l'identificazione dell'impianto da sottoporre a ispezione;
- il tipo di verifica richiesta (terra, fulmine, esplosione);
- il tipo di alimentazione dall'ente distributore;
- la potenza utilizzata;
- la superficie dell'attività lavorativa (solo per le scariche atmosferiche);
- il tipo di attività lavorativa.

Ad integrazione della domanda il Cliente può, eventualmente, inviare anche documentazione tecnica (parti essenziali) e verbali precedenti.

*\*I dati possono essere forniti per telefono, via fax, e-mail, o, in alternativa, compilando e trasmettendo apposita modulistica predisposta da **VERIT** e che è possibile scaricare dal sito web di **VERIT** (Mod.00/PR02)*

Tale documento può essere compilato dall'Ufficio Amministrativo di **VERIT** sulla base delle informazioni fornite dal Cliente.



VERIT S.r.l

Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)

Sede legale e amministrativa: Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS)  
tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - E mail: info@verit.it

RG.02/DPR462.01

Rev. 01

## OFFERTA

Verificata la propria capacità di svolgere l'attività richiesta (fattibilità tecnico/economica), **VERIT** invia al Cliente un "**offerta/preventivo**" con allegate le "**regole contrattuali**" (**Mod.06/PR02**) che sono anche scaricabili dal sito apposito di **VERIT** ([www.verit.it](http://www.verit.it)).

Nelle "**Regole contrattuali**" sono indicate condizioni di fornitura del servizio e il riferimento che nell'accettazione delle stesse da parte del Committente lo stesso recepisce i contenuti del "**Regolamento**" (**RG.02**) di **VERIT** che può essere visionato dallo stesso Committente sul sito web di **VERIT** secondo le modalità descritte al paragrafo 1 (consultabile o fornito su richiesta).

## ORDINE

Il Committente, sottoscrivendo "**l'offerta/preventivo**" e "**le regole contrattuali**" accetta il presente Regolamento, gli importi relativi alle attività di ispezione e le condizioni economiche stabilite da **VERIT** nel Contratto stesso.

L'accettazione dell'offerta può avvenire anche mediante un ordine emesso dal cliente ovvero attraverso un contratto sottoscritto da entrambe le parti: il Cliente deve sempre dare evidenza del recepimento dei contenuti del presente regolamento (**RG.02**).

**VERIT** verifica che, alla ricezione del contratto, ogni condizione posta in offerta sia rimasta invariata e che ogni ulteriore informazione richiesta sia stata fornita. In caso dovessero essere evidenziate variazioni delle condizioni proposte **VERIT** procederà a richiedere tutte le integrazioni necessarie e/o a comunicare le opportune modifiche prima dell'avvio delle attività. Eventuali carenze nelle informazioni ottenute dal Cliente saranno colmate contattando direttamente lo stesso.

Con la sottoscrizione delle "Regole Contrattuali" anche da parte di **VERIT** viene data evidenza dell'approvazione finale e, pertanto, viene sancito l'accettazione contrattuale di entrambi i contraenti: l'incarico ha validità immediata ed impegna le parti a porre in atto tutto quanto sia necessario per il buon fine dello stesso.

Ogni contratto viene registrato con protocollo univoco per l'attività dell'Odl.

Quanto previsto nel presente Regolamento per le verifiche periodiche si applica anche alle verifiche straordinarie.

L'importo economico contenuto nell'offerta di **VERIT** non copre i costi per la presenza dell'incaricato del Cliente (coadiutore alle verifiche) per l'assistenza all'attività di verifica.

Nei casi di verifiche già effettuate e che vanno in scadenza (rinnovi), **VERIT** invia direttamente al Cliente **l'Offerta/Preventivo** prima della scadenza della verifica, senza necessità che questi la richieda.


Nel caso di bandi di gara, ai fini della definizione degli accordi contrattuali, si seguono le procedure previste nel bando stesso e si utilizza la relativa modulistica, verificando altresì, prima dell'accettazione, che le condizioni trasmesse dal Committente siano congruenti con le proprie procedure interne.

## **8.2 Programmazione delle verifiche**

L'esecuzione delle attività di verifica è pianificata dal personale di **VERIT** con tre mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza delle attività inserite nel proprio gestionale. La scadenza è determinata sulla base dei dati forniti dai Richiedenti che hanno sottoscritto nuovi contratti o sulla base della data della verifica precedentemente eseguita.

**VERIT** incarica l'**ISP** di eseguire l'attività di verifica dell'impianto comunicata e di contattare il referente della ditta per concordare la data utile allo svolgimento della verifica. Salvo casi eccezionali, motivati da richiesta scritta, la verifica viene condotta in orario compreso tra le ore 8.30 e le 18.30, previa comunicazione al Cliente il servizio. Il Cliente può ricusare l'**ISP** incaricato producendo motivate e documentate giustificazioni, quali eventuali precedenti comportamenti giudicati non etici o palese conflitto d'interesse.

La verifica viene svolta alla presenza dell'incaricato ("**coadiutore**": personale esperto e/o addestrato idoneo al rischio specifico di tipo elettrico) da parte del Cliente per l'assistenza all'**ISP**.

	<b>VERIT S.r.l</b> <b>Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)</b> Sede legale e amministrativa: Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS) tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - E mail: info@verit.it	<b>RG.02/DPR462.01</b>
		<b>Rev. 01</b>

Il **Cliente** deve mettere a disposizione dell'ISP i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse ad esclusione degli apparecchi di misurazione

### 8.3 Esecuzione delle verifiche

#### GENERALITA'

L'erogazione del servizio richiesto dal Cliente avviene secondo le procedure (**PR**) dell'Odl e nel rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento (**RG.02**) dell'Odl..

L'Odl utilizza, per l'effettuazione delle verifiche, metodi e procedure di ispezione interne (**PR**, **Istruzioni** e Linee Guida "**LG**") che prendono come riferimento le Norme CEI e Guide CEI e INAIL.

La verifica consiste in un insieme di procedure con le quali si accerta il permanere (per le verifiche periodiche "**VP**") o l'esistenza (per le verifiche straordinarie "**VS**") dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti: comprende, in genere, un esame a vista e delle prove e misure.

Il proprietario dell'impianto o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto e nello specifico:

- Forniscono la documentazione tecnica prevista dalle Leggi e Normative vigenti;
- Rendono disponibile l'impianto dalla data dell'intervento programmato;
- Mettono a disposizione personale esperto/addestrato ed idoneo - interno e/o esterno - ("coadiutore").

L'attività di verifica ha una cadenza quinquennale (per impianti installati in ambienti ordinari) o biennale (per impianti installati in cantieri edili, locali medici, ambienti a maggior rischio di incendio e luoghi con pericolo di esplosione). Detta attività comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali con il fine di accertare il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza.

Nel caso di verifica straordinaria effettuata a seguito di verifica periodica con esito negativo, la verifica straordinaria non modifica la scadenza delle verifiche periodiche. Nel caso di richiesta da parte del datore di lavoro o di modifica sostanziale dell'impianto, nel verbale si precisa l'oggetto della verifica stessa anche al fine di modificare o meno la scadenza della periodicità.

La verifica, in generale, inizia con l'identificazione da parte dell'ispettore dell'Odl dell'impianto oggetto di ispezione al fine di controllare che corrisponda a quello assegnato nell'incarico ricevuto. Nel caso in cui si riscontrino dati differenti l'ispettore deve informare tempestivamente la segreteria amministrativa di **VERIT** che provvede ad effettuare tutte le verifiche del caso con il Cliente.


L'ispettore controlla la presenza della documentazione tecnica dell'impianto (progetto, certificati di conformità ecc.) e dell'ultimo verbale di verifica periodica (se esistente) per accertare che tutte le prescrizioni siano state ottemperate. Quindi appronta le misurazioni del caso e procede ai rilievi secondo le modalità di cui alle procedure ed istruzioni di **VERIT**.

Se nella conduzione della verifica il verificatore si trova nella situazione di non poter terminare la stessa (ad esempio per non accessibilità a tutti i luoghi oggetto di verifica, per allontanamento durante la verifica del manutentore, ...) viene redatto un Rapporto di Ispezione nel quale si annotano le cause che hanno impedito di terminare la verifica e le condizioni necessarie per poterla concludere.

#### VERIFICHE STRAORDINARIE

Le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di:

- Esito negativo della precedente verifica periodica;
- Modifiche costruttive dell'impianto o ampliamenti;
- Richiesta motivata da parte del Cliente.

	<b>VERIT S.r.l</b> <b>Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)</b> Sede legale e amministrativa: Via G. Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS) tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - E mail: info@verit.it	<b>RG.02/DPR462.01</b>
		<b>Rev. 01</b>

L'ISP, qualora non sia stata precedentemente trasmessa a VERIT la relativa documentazione tecnica da parte del Cliente, acquisisce in sede di verifica la suddetta documentazione trascrivendone i dati significativi sul rapporto dell'intervento di ispezione.

L'esecuzione della verifica straordinaria ai sensi dell'art. 7 del DPR 462/2001 non comporta l'interruzione dei termini per la verifica periodica.

#### 8.4 Compilazione del verbale e rapporto di ispezione (verbale di verifica)

Le attività di ispezione eseguite dall'Odl sono registrate su **rapporti e verbali** di ispezione/verifica (moduli **Mod.R(A), R(B), R(C)** e **Mod.V(A), V(B), V(C)**) a seconda della tipologia di intervento ispettivo (allegati alle **PR.04/05/06/07** e richiamati nei riferimenti) e, successivamente, archiviati in formato cartaceo e/o informatico.

Ciascun "**Rapporto di verifica**" viene identificato in modo univoco dal numero di matricola dell'impianto (ENPI/ISP.LAVORO/ISPESL/INAIL/ASL/ARPA) o di assegnazione da parte dell'Odl, data dell'intervento, dalla firma del verificatore di VERIT

L'ISP incaricato al termine delle verifiche redige e firma il "**Rapporto di verifica**" (moduli **Mod.R(A), R(B), R(C)**) dove sono da riportati dati e tutti i riscontri e le misure effettuate sul campo. In esso sono anche riportate le non conformità, le osservazioni, ogni eventuale nota che sia di rilievo al buon fine della verifica. L'ISP, alla conclusione delle operazioni, comunica quanto rilevato al proprietario/datore di lavoro che sottoscrive il "rapporto di verifica" per presa visione.

L'ISP incaricato al termine delle verifiche redige in campo altresì, essendo qualificato ed autorizzato dal SGQ dell'Odl, il "Verbale di Verifica" (**Mod.V(A), V(B), V(C)**): il verbale di verifica riporta gli esiti delle misurazioni e le conclusioni dell'intervento ispettivo e deve essere univocamente correlabile al rapporto di verifica (stesso n° matricolare).

Il rapporto e il verbale di verifica vengono firmati dall'ISP in quanto:

- Trattasi di rapporto e verbale emessi direttamente presso la sede del Cliente;
- L'ISP risulta qualificato;
- L'ISP è esplicitamente autorizzato allo scopo.


Il Verbale di verifica (con esito positivo) rilasciato a firma del verificatore riporta la seguente dicitura: "Il presente Verbale assume validità definitiva se entro 20 giorni VERIT srl non dà comunicazione contraria".

I "rilievi" che possono essere verbalizzati al termine dell'intervento ispettivo possono essere del tipo:

- 1) "**NON CONFORMITÀ**" (**NC**) si intendono: rilievi tali da pregiudicare la sicurezza dell'impianto e/o, addirittura, da pregiudicare il mantenimento in esercizio (esito negativo dell'ispezione: da riportare anche sul verbale di verifica)
- 2) "**OSSERVAZIONI**" (**O**) si intendono come: rilievi che evidenziano la condizione di mancato rispetto a requisiti che non pregiudicano l'utilizzo dell'impianto, ma che devono comunque essere risolti dal committente entro un congruo termine (ad es. entro la successiva verifica di legge).
- 3) **COMMENTI (C)**: indicazioni finalizzate a evidenziare situazioni di potenziale rischio al fine di poter operare un miglioramento dell'impianto in riferimento alla regola dell'arte; ovvero sono finalizzati a prevenire mancati soddisfacimenti di un requisito di sicurezza che però non risultano cogente sull'impianto oggetto di verifica.

I rilievi riportati sul rapporto da parte dell'ISP si configurano esclusivamente come descrizioni delle anomalie riscontrate. Non sono ammesse espressioni che possano essere assimilate a consigli o suggerimenti (es. si consiglia, si suggerisce, ecc).



	<b>VERIT S.r.l</b> <b>Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)</b> Sede legale e amministrativa: Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS) tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - E mail: info@verit.it	<b>RG.02/DPR462.01</b>
		<b>Rev. 01</b>

## 8.5 Esito delle verifiche periodiche

### ❖ Esito positivo dell'attività di ispezione

In caso di esito positivo, l'impianto potrà essere mantenuto in esercizio dal cliente che dovrà provvedere ad ottemperare alle eventuali prescrizioni contenute nel verbale.

### ❖ Esito negativo dell'attività di ispezione

In caso di esito negativo l'impianto non potrà essere mantenuto in esercizio dal cliente che è tenuto ad eliminare immediatamente le "non conformità", secondo quanto stabilito dal DPR 462/2001.

In questo caso l'**ISP** dovrà provvedere (previa conferma, fatto salvi specifici casi urgenti, attraverso procedura di riesame da parte del **DT**), o direttamente o tramite la **SEGR.AMM**, a comunicarne l'esito alle Autorità Preposte alla Vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro.

In caso di pericolo imminente l'**ISP** dovrà immediatamente darne comunicazione all'Autorità territoriale di Vigilanza Preposta alla Sicurezza sul Lavoro, per gli interventi di competenza (segnalazione immediata all'Autorità di PG – UPG -).

L'**ISP** e il **DT** dovranno accertare, con evidenza formale, l'avvenuta comunicazione alle Autorità Preposte.

Il Cliente dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni riportate nel verbale e a rimuovere tutte le cause che hanno comportato o l'esito positivo con "rilievi" o l'esito negativo della verifica.

Eseguiti i lavori richiesti il Cliente dovrà inoltrare all'Odl richiesta per una verifica straordinaria.

In caso di esito negativo la richiesta di intervento straordinario potrà essere inoltrata all'Odl solo dopo accertamenti ed autorizzazioni delle Autorità Preposte.

## 8.6 Consegna e firma dei Verbali

Il Rapporto di Verifica, timbrato e firmato dall'**ISP** e controfirmato dal Cliente, è redatto in duplice copia:

- una copia viene lasciata al Cliente (copia Cliente);
- una copia viene consegnata alla **SEGR.AMM** di **VERIT**.

Il Verbale di verifica è firmato e timbrato in campo dall'ispettore che lo rilascia in numero due copie così destinate:

- una copia al Cliente se presente al momento della verifica, in caso contrario **VERIT** provvederà alla trasmissione del verbale di verifica mediante posta ordinaria o elettronica;
- una copia a **VERIT (SEGR. AMM)** per le dovute registrazioni.

Il "rapporto di verifica" costituirà parte integrante del "verbale di verifica" dell'impianto per le verifiche successive.

Tutti i rapporti di ispezione (finali e intermedi) devono riportare l'identificazione e firma univoca di tutti i membri del gruppo di ispezione (l'Odl, **per impianti complessi**, può programmare interventi con gruppi di verificatori coordinati da un preposto).


La data del verbale di verifica, in particolare allorché non viene rilasciato in campo, può non coincidere con la data di emissione del rapporto.

In tutti i casi in cui i verbali di verifica vengono emessi presso la sede dell'Odl, gli stessi devono riportare, oltre alla firma dell'**ISP**, la firma del **DT**.

## 8.7 Riesame e validità del verbale di verifica

Il rapporto/verbale di verifica è soggetto a riesame del **DT** per approvazione.

Il riesame avviene, di norma e fatti salvi i casi in cui viene coinvolta la Struttura Preposta alla Vigilanza (UPG

	<b>VERIT S.r.l</b> <b>Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)</b> Sede legale e amministrativa: Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS) tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - E mail: info@verit.it	<b>RG.02/DPR462.01</b>
		<b>Rev. 01</b>

e/o AG), nel rispetto delle seguenti modalità:

- verbale con esito positivo: il riesame avviene entro **venti giorni** lavorativi dalla data dell'ispezione;
- verbale con esito negativo: il riesame avviene entro **due giorni lavorativi** dalla data dell'ispezione.

Il **verbale di verifica firmato dall'ISP** in campo diventa **definitivo** solo se, dopo riesame e validazione del **DT** responsabile dell'Odi o suo sostituto e trascorsi **20/2** giorni dalla data dell'ispezione, l'Odi non dà alcuna comunicazione di rettifica al Cliente.

Qualora il Cliente non riceva comunicazione da parte di **VERIT** entro il termine precedentemente indicato dalla data di esecuzione dell'ispezione, potrà considerare valido l'esito del verbale di verifica: in tal caso il "**Verbale di verifica**" assume, a tutti gli effetti, valore di "**Verbale definitivo di verifica**".

Se a seguito di riesame da parte del **DT** emergono, sia in termini di classificazione di eventuali rilievi che di giudizio complessivo, correzioni o aggiunte al rapporto ispettivo, si procederà con una nuova emissione del rapporto integrato dal verbale di verifica a firma del **DT**.

Eventuali revisioni (correzioni, aggiunte, etc) dovranno essere tempestivamente comunicate al Cliente, motivandole dettagliatamente con sostituzione del rapporto e verbale rilasciato: un rapporto o verbale/certificato modificato deve identificare il rapporto o il verbale/certificato sostituito.

Il nuovo "**Verbale di verifica**" annulla e sostituisce il precedente verbale di verifica, di cui riporta lo stesso codice identificativo. Il nuovo verbale sarà corredato da una lettera di accompagnamento nella quale si giustificano i motivi della modifica e si chiarisce che il nuovo verbale annulla e sostituisce il precedente.

Nel caso in cui il **DT** (o sostituto) confermi l'esito negativo del Verbale di verifica emesso dall'**ISP** copia del "**Verbale di verifica**" sarà inviata, a cura della **SEGR.AMM** di **VERIT**, mezzo e-mail, posta, A/R, fax, pec entro 1 giorno lavorativo dall'approvazione del DT, a:

- Proprietario e/o al Legale Rappresentante;
- Autorità territoriale Preposta alla Vigilanza.

I verbali redatti a seguito delle ispezioni eseguite dal **DT** sono soggetti a riesame da parte sostituto del **DT**.

### 8.8 Utilizzo del verbale di verifica

Il Cliente può utilizzare ed esibire il Verbale di ispezione per tutte le finalità e gli scopi legalmente previsti, per comunicazioni commerciali, promozionali e/o pubblicitarie, purché sia chiaramente identificata la correlazione esclusiva all'oggetto della verifica. Nel farlo dovrà riprodurre interamente il documento, eventualmente ingrandendolo o riducendolo senza mai alterarne i contenuti o mascherarli parzialmente o totalmente.

In caso di comportamenti non corretti, o lesivi dell'immagine di **VERIT**, o uso improprio della documentazione, **VERIT** adotterà i provvedimenti del caso, a tutela propria e dei terzi eventualmente coinvolti.

### 8.9 Registro dei verbali di verifica


A seguito dell'emissione del verbale di verifica **VERIT**, prima dell'archiviazione cartacea e/o informatizzata, registra e aggiorna su apposito "Registro Informatizzato Attività" i dati relativi alla verifiche eseguite.

La **SEGR.AMM** di **VERIT** inserisce, periodicamente, i verbali in un apposito "**REGISTRO INFORMATIZZATO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE**" per ogni impianto verificato. Successivamente, secondo periodicità e procedure previste dai richiedenti, detto registro viene trasmesso in copia al Ministero Competente e/o all'Ente di Accreditamento.

Copia dei verbali, nei casi previsti dalla legislazione vigente, vengono trasmessi all'Autorità territoriale di Vigilanza.

### 8.10 Archiviazione della documentazione

La documentazione tecnica fornita dal Cliente, i rapporti o verbali di verifica emessi, eventuali report di prove/misure ed ogni altro documento di riferimento, sono conservati da **VERIT** nei propri archivi accessibili al solo personale autorizzato e per un periodo di **anni dieci**.

	<b>VERIT S.r.l</b> <b>Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)</b> Sede legale e amministrativa: Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS) tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - E mail: info@verit.it	<b>RG.02/DPR462.01</b>
		<b>Rev. 01</b>

Copie dei verbali/rapporti delle verifiche ed eventuali report, check-list, documentazioni varie vengono conservate dai singoli ispettori che hanno effettuato gli interventi di verifica.

## 9. Reclami e Ricorsi

Il Cliente può presentare a **VERIT** reclamo in merito alle attività condotte da **VERIT (Mod.12/PR.03** da scaricare dal sito: [www.verit.it](http://www.verit.it))

**VERIT** gestisce il reclamo tramite apposita Procedura (**PR.03**) del SGQ ed apposito comitato **CRR** costituito allo scopo.

IL **CRR** analizza il contenuto del reclamo per individuare le azioni necessarie alla gestione e risoluzione dello stesso in conformità alle procedure interne adottate. **VERIT** fornisce sempre risposta scritta e motivata ai reclami ricevuti, sia che questi risultino infondati, sia che questi risultino fondati. In quest'ultimo caso propone le azioni risolutive degli stessi.

**VERIT** non prende in considerazione i reclami presentati in forma anonima.

Qualora il Cliente non risulti soddisfatto della risposta di **VERIT** al reclamo inviato, o non condivida l'esito delle decisioni assunte dall'Organismo Ispettivo, può procedere a formalizzare un ricorso nei confronti della stessa. Il ricorso deve essere presentato in forma scritta, con lettera Raccomandata A/R, circostanziando le motivazioni dello stesso e le evidenze necessarie a sostenere la propria tesi. Il ricorso deve essere presentato entro **quindici (15)** giorni lavorativi, dalla notifica della decisione contro cui si ricorre.

Entro i **cinque (5)** giorni lavorativi successivi alla ricezione del ricorso, **VERIT** comunica a mezzo fax il recepimento dello stesso e i nominativi delle persone cui viene affidata la gestione e risoluzione dello stesso. Il recepimento e la gestione del ricorso, non sospendono la vigenza delle decisioni prese da **VERIT** fino alla conclusione della relativa trattazione.

Qualora il Cliente non sia soddisfatto della risoluzione del ricorso o del reclamo può sempre adire al contenzioso con **VERIT**.

Tutte le registrazioni dei reclami gestiti vengono prese in esame nel corso degli audit interni e del riesame da parte della direzione per valutare l'opportunità di effettuare azioni di miglioramento.

## 10. Contenziosi

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia del Regolamento è competente, esclusivamente, il Foro di Brescia.

## 11. Riservatezza

Le attività svolte da **VERIT** non possono prescindere dalla valutazioni di dati e documenti che rappresentano elementi sensibili del know-how Aziendale e/o informazioni soggette a garanzia della privacy del Cliente Per garantire la necessaria riservatezza sugli stessi, **VERIT** adotta quanto prescritto dal DLgs. 30 giugno 2003, n. 196 circa il trattamento dei dati forniti dal Cliente e adotta inoltre provvedimenti volti alla protezione dei dati e delle informazioni ottenuti nel corso delle attività di verifica (*vedasi Parte A del presente RG.02*).

**VERIT** non rivela i dati e le informazioni di cui sopra, salvo che ove previsto o richiesto da disposizioni di legge, chiedendo in ogni caso il consenso o producendo un'informativa scritta al Cliente interessato, estende l'obbligo della riservatezza a tutto il personale interno ed esterno coinvolto nelle attività di cui al presente Regolamento e adotta opportune misure di controllo, gestione e conservazione delle informazioni veicolate su supporti informatici.

Il Cliente approva esplicitamente che le informazioni e gli atti afferenti le attività condotte siano accessibili a **VERIT** e ai Ministeri Competenti per l'Autorizzazione (**MISE**) e per le attività di controllo/accreditamento previste dalle norme di riferimento (**ACCREDIA**).

I risultati delle ispezioni vengono comunicati al personale di riferimento indicato dal Cliente.



VERIT S.r.l

Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)

Sede legale e amministrativa: Via G. Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS)  
tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - E mail: info@verit.it

RG.02/DPR462.01

Rev. 01

Tutti i documenti risultanti dalle attività di ispezione vengono conservati in condizioni di riservatezza, in modo che siano accessibili solo al personale ed ai Verificatori coinvolti nella attività di ispezione.

## 12. Modifiche al Regolamento

L'aggiornamento continuo del panorama normativo e legislativo applicabile alle attività condotte da **VERIT** e coinvolte dal presente regolamento, potrebbe richiedere la modifica di uno o più paragrafi dello stesso.

**VERIT** rende disponibile l'ultima versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito WEB, presso la propria sede o provvede ad inviarne copia in formato elettronico su richiesta dei clienti.

Il Cliente si impegna ad adeguarsi alle nuove condizioni poste dal Regolamento di **VERIT**, secondo quanto indicato al paragrafo 1.

L'aggiornamento del Regolamento non può essere considerata giusta causa di recesso dal contratto sottoscritto con **VERIT**.

## 13. Condizioni economiche e contrattuali

Le condizioni economiche applicate da **VERIT** (importo richiesto per le attività, modalità di pagamento, durata e recesso dal contratto) sono riportate all'interno del documento di "Offerta" redatta da **VERIT** per le attività di cui al presente regolamento e si basano sulle informazioni fornite dal Cliente e fanno riferimento alle voci del **Tariffario\*** (ultimo aggiornamento), recepito dalla Direzione dell'Organismo.

**VERIT** definisce le condizioni economiche applicabili alle attività di ispezione in modo da ottenere un profitto sufficiente a garantire l'indipendenza nell'esecuzione delle sue attività e a permettere il miglioramento continuo dei servizi offerti.

Eventuali sconti sono concordati nell'offerta specifica.

L'importo complessivo indicato nel contratto si intende comprensivo di tutti gli oneri dovuti a **VERIT** per l'esecuzione dell'attività di verifica.

Il riscontro in sede di verifica, di eventuali incongruenze con i dati forniti dal Cliente, comporteranno l'adozione delle opportune variazioni alle condizioni economiche che saranno riportate all'atto della fatturazione.

La durata del contratto è pari alla periodicità della verifica (due o cinque anni) a seconda della tipologia dell'impianto così come indicato nel DPR 462/01.

**VERIT** si impegna ad effettuare la verifica entro il periodo di validità della presente.

**VERIT** si riserva di comunicare al Committente, almeno 60 giorni prima della scadenza del presente contratto, la possibilità di rinnovo dell'incarico mantenendo inalterate le clausole contrattuali.

**VERIT** si riserva, comunque, di aggiornare le tariffe per l'effettuazione del servizio.

Nel caso in cui la verifica non potesse essere eseguita nel giorno programmato per cause non dipendenti da **VERIT**, quali ad esempio impedimenti all'accesso dell'impianto, con conseguente ripianificazione della verifica, **VERIT** si riserva di addebitare i costi di trasferta.

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nei singoli affidamenti di incarico.

## 14. Recesso e sospensione

Fatto salvo le condizioni di recesso riportate nel documento contrattuale, **VERIT** potrà decidere di recedere dal contratto sottoscritto con il **Cliente**, qualora questi non ottemperi al pagamento degli importi dovuti entro un termine successivo ai 90 gg. a suo insindacabile giudizio, per esclusiva responsabilità del Cliente, senza che occorra accertamento o pronuncia giudiziale, trattandosi di clausola risolutiva espressa.

In alternativa **VERIT** potrà decidere di sospendere l'esecuzione delle attività previste dal contratto fino alla regolarizzazione della posizione, riservandosi comunque di agire, in sede giudiziale per il recupero di quanto dovuto.



VERIT S.r.l

Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)

Sede legale e amministrativa: Via G. Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS)  
tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - E mail: info@verit.it

RG.02/DPR462.01

Rev. 01

## **APPENDICE A**

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, D. LGS. 196/2003 (IL "CODICE PRIVACY") E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (IL "GDPR")**

### **INFORMATIVA PRIVACY**

**Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196/03 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" VERIT S.r.l. Vi informa che:**

**A) I Dati, il cui conferimento è necessario per lo svolgimento del rapporto, vengono raccolti per le seguenti finalità strettamente correlate all'instaurazione e prosecuzione del rapporto:**

1. Formulazione di verifiche ispettive, quotazioni di servizi, redazione di offerte;
2. Adempimento di obblighi fiscali o contabili;
3. Adempimento degli obblighi contrattuali;
4. Gestione della clientela, amministrazione della clientela, amministrazione di contratti, ordini, spedizioni e fatture;
5. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie;
6. Risk management: controlli sull'affidabilità e solvibilità dei Clienti; elaborazione di report annuali relativi ai Clienti;
7. Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela; marketing, analisi e indagini di mercato con contatti per corrispondenza o per telefono.

**B) I dati verranno trattati con le seguenti modalità:**

Il trattamento verrà eseguito con l'ausilio di mezzi cartacei, informatici o telematici, anche con affidamento a terzi appositamente nominati, e sarà svolto in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

1. raccolta di dati presso i Clienti;
2. raccolta di dati presso banche dati pubbliche e private;
3. registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo;
4. registrazione ed elaborazione su supporto magnetico;
5. organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata;
6. creazione di profili relativi a clienti;
7. affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
8. emissione di materiale pubblicitario o promozionale;
9. elaborazione dei dati da parte di società e imprese incaricate dalla Società;
10. trattamento da parte di soggetti interni e/o esterni alla Società nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento.

**C) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere comunicati a:**

1. banche e istituti di credito;
2. studi professionali e di consulenza;
3. enti di accreditamento e organismi di certificazione;
4. imprese di assicurazione;
5. enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge;
6. centrali dei rischi.

In relazione ai trattamenti dei propri dati personali effettuati dalla Società, il Cliente ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs 196/03, riportato integralmente in calce all'informativa.

**Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è: Il Legale rappresentante di VERIT S.r.l., Via G. Oberdan 12/A - 25014 Castenedolo (BS)**

I dati richiesti al Cliente sono strettamente funzionali all'instaurazione e prosecuzione del rapporto, cui è necessariamente connaturata la valutazione del rischio di inadempienza e la gestione dei pagamenti da parte del Cliente stesso. Per questo motivo il trattamento dei dati che il Cliente fornisce, nonché il perseguimento delle finalità di cui al punto A) n°1-2-3-4-5 e 6 non necessitano del consenso del Cliente, poiché un eventuale rifiuto a conferire i detti dati o al perseguimento delle indicate finalità avrà come conseguenza l'impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto.

**Art. 7 D.lgs 196/03. Diritti a Lei attribuiti.**





VERIT S.r.l

Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)

Sede legale e amministrativa: Via G. Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS)  
tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - E mail: info@verit.it

RG.02/DPR462.01

Rev. 01

In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs 196/03 e precisamente:

- 1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- 2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- 3) L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- 4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciali.

## Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR

### Informativa per il trattamento di dati personali raccolti presso l'interessato

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti.

L'informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite links presenti sui siti internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun modo responsabile dei siti internet dei terzi.

Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e si ispira anche a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookies nonché a quanto previsto dal Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08.05.2014 in materia di cookies.

#### 1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO

**TITOLARE DEL TRATTAMENTO**, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è **VERIT Srl**, tramite Legale Rappresentante nella persona dell'ing. **Kurt Murari**.

L'elenco aggiornato del responsabile (data protection officer) e degli incaricati del trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

#### 2. FINALITÀ E LICEITA' DEL TRATTAMENTO

I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:

##### a) Gestione trattamento dati inerente (art. 6 lett. b):

- navigazione sul presente sito web;
- eventuale compilazione di form di raccolta dati per l'invio di una richiesta informazioni al titolare del trattamento;
- adempimento obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo-contabile. Ai fini dell'applicazione delle



VERIT S.r.l

Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)

Sede legale e amministrativa: Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS)  
tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - E mail: info@verit.it

RG.02/DPR462.01

Rev. 01

disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, attività informativa.

### 3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l'autorità del Legale Responsabile, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:

- Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione di **VERIT Srl** (ivi compresa la posta elettronica);
- Studi o Società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza per le attività contabili e per la gestione del supporto informatico;
- Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;
- In caso di finalità amministrativo contabile, i dati potranno eventualmente essere trasmessi a società di informazione commerciale per la valutazione della solvibilità e delle abitudini di pagamento e/o a soggetti per finalità di recupero crediti.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.

L'elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di **VERIT Srl**.

### 4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

I dati di natura personale forniti, non saranno trasferiti all'estero (all'interno o all'esterno dell'Unione Europea).

### 5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (10 anni di legge per le documentazioni relative alle verifiche effettuate di impianti e/o attrezzature). Per conoscere, nello specifico, i criteri posti alla base del periodo di conservazione dei dati scrivere a **info@verit.it**

### 6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali in aree dedicate sul sito.

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto a) del presente documento informativo è necessario per perfezionare le specifiche funzionalità e fruire dei servizi offerti al Titolare del trattamento, ad esempio per ricevere riscontro alla richiesta di informazioni inoltrata. Il mancato conferimento dei dati personali può comportare l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto o di fruire dei servizi offerti dal sito.


### 7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi a **VERIT Srl** (Legale Rappresentante, Responsabile dei Dati, Titolare dei Dati) inviando lettera RR indirizzata a **VERIT Srl** Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS) o scrivendo all'indirizzo **info@verit.it**.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Legale Responsabile del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento.

Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione) nonché alla portabilità dei suoi dati.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679,

	<b>VERIT S.r.l</b> <b>Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)</b> Sede legale e amministrativa: Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS) tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - E mail: info@verit.it	<b>RG.02/DPR462.01</b>
		<b>Rev. 01</b>

Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.

Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell'art. 20 del Reg. UE 2016/679.